

ATTO N. DD 573

DEL 09/02/2023

Rep. di struttura DD-TA0 N. 33

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), per il rilascio dell'autorizzazione unica (art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.) e per il rilascio dell'AIA (art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Progetto: Impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità

Comune di San Benigno Canavese

Proponente: Canavese Green Energy s.a. a r.l.

Preso d'atto diniego istanza Piano Esecutivo Convenzionato - chiusura dell'istruttoria ed archiviazione delle pratiche

Premesso che:

In data 27/03/2020 la Società Canavese Green Energy s.a. a r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Corso Re Umberto n.8 a Torino e P. IVA 12021860015 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della Lr 40/98 e dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato *"Impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità"* da realizzarsi in comune di San Benigno Canavese (TO).

Il progetto presentato rientra nella seguente categoria progettuale individuata al punto n. 32 ter dell'Allegato B2 della Lr. 40/98 e s.m.i.:

- *"impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Sempre in data 27/03/2020, per il medesimo progetto, sono state presentate contestualmente:

- istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (*biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas*);
- istanza di Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Il progetto rientra nella seguente voce dell'allegato I Punto 5 *"Gestione Rifiuti"* dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): 5.3 "b) *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane,*

disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: a)trattamento biologico”.

Il D. Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n.116 di conversione del decreto legge 91/2014 “DL competitività”, stabilisce che per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano, incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003. Tale autorizzazione include, ai sensi del D.M. 10/9/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e tutti gli altri atti autorizzativi ad essa correlati.

Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” la procedura è stata sospesa d'ufficio con il differimento di tutti i termini ad essa correlati. I tempi di sospensione e di differimento dei termini sono stati quelli indicati al comma 1 dell'articolo 103 “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*” del citato Decreto Legge, così come successivamente modificato dall'art. 37 comma 1 “*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, è prorogato al 15 maggio 2020*” del DL 8 aprile 2020 n. 23 “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”.

La compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e di Autorizzazione Unica nonché di tutte le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati ad essi correlati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999.

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico e dei soggetti istituzionali interessati.

Con nota prot. n. 35391 del 21/05/2020, assegnando il termine di 30 gg ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., veniva richiesto a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, di verificare ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente, pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino, esclusivamente ai fini dell'avvio della procedura.

Con nota prot. n. 46644 del 07/07/2020, sulla base dei pareri trasmessi da parte dei soggetti istituzionali interessati, veniva richiesto al proponente, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. assegnando un termine di 30 giorni, di integrare la documentazione presentata in data 27/03/2020 ai fini dell'avvio della procedura ex art. 27 bis.

Il proponente ai fini della presentazione di tali integrazioni richiedeva in data 27/07/2020 una proroga di 20 giorni dei termini assegnanti; con nota prot. n. 53860 del 03/08/2020 tale proroga veniva concessa.

La documentazione integrativa necessaria ai fini dell'avvio della procedura veniva trasmessa da parte del proponente in data 26/08/2020.

In data 02/09/2020, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., veniva dato avvio alla procedura interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nei termini previsti, ovvero 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono pervenute ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. e dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. diverse osservazioni da parte del pubblico conservate agli atti.

Con nota prot. n. 60029 del 03/09/2020 si comunicava l'avvio della procedura e veniva indetta Conferenza dei Servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione dei pareri di competenza, al fine di una disamina tecnica del progetto per verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. necessarie al completamento dell'istruttoria in relazione al rilascio del provvedimento di VIA e di Autorizzazione Unica nonché di tutte le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati ad esse correlati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Nell'ambito della predetta Conferenza dei Servizi istruttoria il Comune di San Benigno Canavese, con nota prot. n. 10515 del 28/10/2020, esprimeva parere negativo evidenziando il contrasto del progetto in relazione alle norme di PRGC. A fronte del suddetto dissenso veniva comunicato al proponente, con nota prot. n. 86504 del 23/11/2020, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. assegnando al proponente il termine di legge pari a dieci giorni al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di presentare proprie osservazioni.

A seguito di tale preavviso il proponente trasmetteva le proprie controdeduzioni in data 02/12/2020 sulla base delle quali, con nota prot. n. 30316 del 11/03/2021 veniva comunicato il riavvio della procedura ex art. 27 bis. Contestualmente, in relazione alle problematiche ambientali-tecnico-progettuali-gestionali emerse in sede istruttoria durante la prima riunione dell'Organo Tecnico (effettuata mediante videoconferenza in data 11/11/2020), nonché dalle osservazioni del pubblico e dai pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis si chiedevano integrazioni alla documentazione fornita in allegato alle istanze presentate in data 27/03/2020 assegnando al proponente il termine di legge di 30 giorni per la presentazione delle stesse.

In data 07/04/2021 il proponente richiedeva una proroga di 150 giorni dei termini assegnati per la presentazione della documentazione integrativa. Con nota prot. n. 39217 del 07/04/2021 si concedeva, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga dei termini richiesta.

La documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 30316 del 11/03/2021 veniva trasmessa da parte del proponente in data 07/09/2021.

Rilevato che:

Nella citata nota prot. n. 30316 del 11/03/2021, con la quale veniva disposta la riapertura della procedura e formulata richiesta integrazioni, veniva sottolineato quanto segue in relazione all'approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo necessaria all'edificazione dell'area:

“...si rileva che ad oggi il proponente non risulta aver presentato integralmente la documentazione allegata all’istanza di approvazione del Comparto del SUE così come evidenziato dal Comune di San Benigno al punto 3 della già citata nota prot. n. 76777 del 28/10/2020.

A tal proposito si rileva che l’edificazione nell’area interessata dall’insediamento non è diretta ma necessita della preventiva approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo come già a suo tempo evidenziato dal Comune di San Benigno Canavese con nota prot. n. 6060 del 19/06/2020 :“L’area di intervento è classificata dal vigente PRGC del Comune di San Benigno C.se quale “Aree produttive di Nuovo Impianto IN.6/7. La trasformazione edificatoria di detta area è soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.). Il PRGC prevede anche l’attuazione mediante Comparti di Intervento a condizione che questi ultimi siano indipendenti, funzionali e autonomi e non ledano i diritti delle proprietà dei terreni non rientranti nel comparto. La procedura, già a conoscenza della Società Canavese Green Energy S.A.a R.L., prevede la presentazione di apposita istanza per la suddivisione del S.U.E. in comparti di interventi come sopra rappresentati, l’approvazione della suddivisione in comparti da parte dell’Amministrazione Comunale e la successiva presentazione del relativo Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.)”.

Quanto sopra, seppur non ricompreso nell’ambito del procedimento di cui all’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è invero propedeutico alla prosecuzione del medesimo. Va infatti considerato che la mancanza del presupposto urbanistico, costituendo l’autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. coordinata nel procedimento ex art. 27 bis anche titolo a costruire, renderebbe vana la prosecuzione del procedimento in quanto non è possibile il rilascio dell’autorizzazione in assenza del medesimo”.

Stante quanto sopra, in relazione a tale aspetto, veniva dunque evidenziato, sempre con nota prot. n. 30316 del 11/03/2022 di riapertura della procedura ex art. 27 bis, che *“... contestualmente si ritiene indispensabile e propedeutico per la positiva conclusione del procedimento medesimo, il perfezionamento della documentazione richiesta dal Comune ai fini dell’avvio dell’iter urbanistico...”.*

Sempre in merito, già preliminarmente all’avvio della procedura con la citata nota prot. n. 46644 del 07/07/2020 di richiesta integrazioni di cui al comma 3 dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, veniva evidenziato quanto segue:

“Sebbene l’istanza per la suddivisione del S.U.E e la successiva presentazione del relativo Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) non siano titoli che verranno coordinati nell’istruttoria interdisciplinare ex art. 27 bis, occorre nel corso dell’istruttoria avere i dovuti riscontri circa la fattibilità dell’intervento propedeutici all’acquisizione, in quanto l’autorizzazione ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. coordinata nel procedimento ex art. 27 bis costituisce titolo a costruire, del necessario parere urbanistico/edilizio da parte del Comune”.

Riscontrato che:

L’istanza e la specifica documentazione di natura urbanistica sono state prodotte da parte della proponente esclusivamente alla CmTO nell’ambito della procedura ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per ultimo con le integrazioni documentali presentate in data 07/09/2021, e pertanto con nota prot. n. 96205 del 15/09/2021 si è provveduto a trasmetterle, ai fini dell’avvio della procedura urbanistica, all’Amministrazione Comunale di San Benigno Canavese quale autorità competente.

Il Comune di San Benigno in data 17/09/2021 dava dunque avvio al procedimento urbanistico in relazione all’ *“Istanza di Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 56/77 s.m.i. dell’area di PRGC denominata IN.6/7 con contestuale proposta di divisione in comparti di intervento - Area di PRGC denominata IN.6/7 – Via Chivasso – S.P. 87”.*

Stante la necessità di attendere l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo di esclusiva competenza comunale, le cui tempistiche non risultavano ancora definite e di conseguenza tali da non risultare

compatibili con i termini di chiusura del procedimento di competenza della CMTo, con nota prot. n. 96892 del 17/09/2021 si sospendeva pertanto la procedura ex art. 27 bis in attesa delle risultanze della procedura urbanistica predetta e si ribadiva espressamente che *“la procedura urbanistica di competenza esclusiva del Comune di San Benigno Canavese e in particolare l’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo necessaria alla trasformazione edificatoria dell’Area produttiva di nuovo impianto “IN.6/7”, non è titolo coordinato dalla procedura ex art. 27 bis, ma è bensì propedeutica e preordinata alla prosecuzione della medesima”*.

Preso atto che:

Il Comune di San Benigno Canavese con nota prot. n. 6554 del 23/06/2022 ha disposto il diniego all’*“Istanza di Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 56/77 s.m.i. dell’area di PRGC denominata IN.6/7 con contestuale proposta di divisione in comparti di intervento - Area di PRGC denominata IN.6/7 – Via Chivasso – S.P. 87”* il cui procedimento era stato avviato in data 17/09/2021 a seguito di trasmissione per specifica competenza degli elaborati da parte di CMTo.

Preso altresì atto che:

Nei termini previsti non è stato presentato ricorso avverso tale diniego.

Il Comune di San Benigno Canavese con nota prot. n. del 05/12/2022 comunicava che a tale data non risultava la presentazione di altra istanza urbanistica da parte della società proponente.

Considerato che:

L’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo necessario alla trasformazione edificatoria dell’area è presupposto gerarchicamente sovraordinato, preliminare e vincolante rispetto al titolo autorizzativo da acquisirsi per la realizzazione e l’esercizio dell’opera.

In particolare, come già in precedenza riportato, costituendo l’autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. coordinata nel procedimento ex art. 27 bis anche titolo a costruire, la mancanza di tale presupposto urbanistico rende vana la prosecuzione della procedura in quanto non è possibile il rilascio dell’autorizzazione stessa in assenza del medesimo.

Non è inoltre possibile considerare separatamente le valutazioni ambientali, proprie della VIA, da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso.

Ritenuto pertanto:

Di dover disporre, quale atto conseguente al diniego dell’istanza di Piano Esecutivo Convenzionato da parte dell’autorità competente, e pertanto privo di discrezionalità amministrativa, la chiusura della procedura interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’interruzione di ogni termine ad essa correlato e l’archiviazione delle pratiche di VIA, di Autorizzazione Unica e di Autorizzazione Integrata ambientale presente in data 27/03/2020 nonché di tutte pratiche inerenti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati ad esse correlate.

Ritenuto inoltre che:

Non debba darsi luogo alla procedura di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. in quanto, come già argomentato, il presente provvedimento è diretta conseguenza, quale atto obbligato e vincolato privo di discrezionalità amministrativa, al diniego dell’istanza di Piano Esecutivo Convenzionato da parte dell’autorità competente.

Va osservato che nella citata nota prot. n. 30316 del 11/03/2022, con la quale veniva disposta la riapertura della procedura ex art. 27 bis e formulata richiesta integrazioni, veniva già portato all'attenzione del proponente il fatto che la mancanza del presupposto urbanistico, avrebbe reso vana la prosecuzione del procedimento.

Per ultimo anche nella citata comunicazione prot. n. 96892 del 17/09/2021, con la quale veniva sospesa la procedura ex art. 27 bis, veniva ulteriormente ribadito che la procedura urbanistica di competenza esclusiva del Comune di San Benigno Canavese non è titolo coordinato dalla procedura ex art. 27 bis ma è bensì propedeutica e preordinata alla prosecuzione della medesima.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs 29/12/2003 n. 387 e smi "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2022 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022 e il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - Valutazione impatto ambientale".;
- Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

Relativamente al progetto denominato *“Impianto di produzione di biometano attraverso digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano o FORSU e contestuale produzione di compost di qualità”* da realizzarsi in Comune di San Benigno Canavese (TO) presentato dalla Società Canavese Green Energy s.a. a r.l. - con sede legale in Corso Re Umberto n.8 a Torino e P. IVA 12021860015 - in data 27/03/2020 con le istanze in premessa richiamate, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono

interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) di prendere atto che il Comune di San Benigno Canavese, quale autorità competente, con nota prot. n. 6554 del 23/06/2022 ha disposto il diniego all' "*Istanza di Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 s.m.i. dell'area di PRGC denominata IN.6/7 con contestuale proposta di divisione in comparti di intervento - Area di PRGC denominata IN.6/7 – Via Chivasso – S.P. 87* ", il cui procedimento era stato avviato in data 17/09/2021 a seguito di trasmissione con nota prot. n. 96205 del 15/09/2021 da parte di CmTO per specifica competenza degli elaborati.

2) di disporre, quale atto obbligato e vincolato diretta conseguenza di quanto riportato al punto 1 del presente dispositivo:

- la chiusura della procedura interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché l'interruzione di ogni termine ad essa correlata;
- l'archiviazione delle pratiche di VIA, di Autorizzazione Unica e di Autorizzazione Integrata ambientale presentate in data 27/03/2020, nonché di tutte le pratiche inerenti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati ad esse correlate.

3) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 09/02/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano